

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) — LAVORO (XIII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **SALVATORE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **MAROLI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CATTANEI ed altri: Riforma del sistema previdenziale forense (Modificata dalle Commissioni II giustizia e XI lavoro del Senato) (117-B)	25
PRESIDENTE	25, 27
DE CATALDO	27
FERRARI MARTE	26
ICHINO	26
MAROLI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	26, 27
SABBATINI	27
SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	27
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 9,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Cattanei ed altri: Riforma del sistema previdenziale forense (Approvata dalle Commissioni permanenti riunite IV e XIII della Camera e modificata dalle Commissioni permanenti II e XI del Senato) (117-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cattanei, Amabile, Armella, Biondi, Cossiga, Del Pen-

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1980

nino, Fracchia, Gargani, Labriola, Magnani Noya Maria, Mora, Padula, Reggiani, Ricci, Sabbatini, Spagnoli, Vernola e Ventre: «Riforma del sistema previdenziale forense», già approvata dalle Commissioni permanenti riunite IV e XIII della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1980 e modificata dalle Commissioni permanenti riunite II e XI del Senato nella seduta del 30 luglio 1980.

L'onorevole Maroli ha facoltà di riferire sulla modifica apportata dal Senato.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. La modifica apportata dal Senato al provvedimento oggi al nostro esame riguarda il sesto comma dell'articolo 26.

In sostanza si è spostato di tre anni (dal 19 gennaio 1982 al 19 gennaio 1985) il periodo transitorio per gli iscritti alla Cassa che pur avendo raggiunto il requisito dell'età (65 anni) per ottenere il diritto alla pensione non hanno ancora maturato quello dei trenta anni di iscrizione alla Cassa medesima.

Con questa modifica il Senato ha leggermente ampliato la portata della norma transitoria già approvata dalla Commissione della Camera. Per questi motivi mi permetto di chiedere il voto favorevole delle Commissioni riunite, in modo che si possa varare definitivamente la riforma del sistema previdenziale forense.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali della modifica apportata dal Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA
XIII COMMISSIONE, MAROLI

FERRARI MARTE. La modifica apportata dal Senato viene da noi considerata come un recupero di alcune posizioni individuali reso possibile solo da una diversa valutazione della iscrizione alla Cassa. In effetti problemi di questo tipo hanno sempre un limite che obbligatoriamente lascia fuori tutte le persone che si sono iscritte il mese immediatamente suc-

cessivo a quello stabilito dalla norma in questione.

Detto questo, il gruppo socialista esprime il suo consenso alla modifica e preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, atteso da lungo tempo dalla categoria interessata.

ICHINO. Il gruppo comunista concorda con le osservazioni fatte sia dal collega Maroli sia dal collega Marte Ferrari nei loro interventi. Non c'è dubbio che la esigenza di una rapida approvazione della proposta di legge, per una sollecita entrata in vigore del disposto legislativo, è tale da indurre a superare qualsiasi perplessità sull'emendamento introdotto dal Senato all'articolo 26, anche perché l'intera legge è strutturata in modo da rendere indispensabile l'entrata in vigore al 1° gennaio 1981 del nuovo regime previdenziale; pertanto, un ulteriore ritardo nell'approvazione della proposta di legge farebbe saltare l'intero sistema, e renderebbe necessaria una nuova stesura di numerosissimi articoli.

Desidero però sottolineare il fatto che non era casuale la scelta della data del 19 gennaio 1982, operata da queste Commissioni riunite nell'esaminare in prima lettura la proposta di legge, con riferimento al sesto comma dell'articolo 26. Il senso di tale scelta era infatti quello di consentire a chi non aveva potuto ancora raggiungere i 30 anni di contribuzione — per il semplice fatto che la Cassa era entrata in funzione il 19 gennaio 1952 — di ottenere la pensione, nonostante quel requisito. Ora, se aveva un significato prevedere la data del 19 gennaio 1982 (con riferimento ai 30 anni che appunto si richiedevano come requisito contributivo per il pensionamento), non ha lo stesso senso rigoroso la previsione della data del 19 gennaio 1985.

Comunque, nonostante questa piccola incongruenza, e le perplessità che essa può suscitare, noi riteniamo che l'emendamento introdotto dal Senato possa essere approvato. Tra l'altro, l'esigenza di rigore e coerenza ha prevalso in numerosissimi articoli della proposta di legge, e

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1980

questo piccolo cedimento non mi sembra particolarmente grave. Il gruppo comunista voterà pertanto a favore del testo modificato dal Senato, sperando che lo stesso facciano tutti gli altri commissari, che hanno già approvato il testo in prima lettura.

DE CATALDO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo radicale sul testo modificato dal Senato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XIII COMMISSIONE
SALVATORE

SABBATINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è d'accordo sulla modifica introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione del testo modificato di questo provvedimento di legge, che riguarda un'importante e numerosa categoria professionale. Il Governo ritiene infatti che la modifica apportata dal Senato non incida sulle linee generali che caratterizzano il nuovo sistema previdenziale forense, e che risponda evidentemente all'esigenza, palesatasi durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento, di valutare in senso equitativamente più favorevole determinate situazioni individuali, in corso di maturazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Pur condividendo l'opinione espressa, in particolare dall'onorevole Ichino, circa la rigidità del termine precedentemente previsto dalla Camera, il Governo ritiene che questa modifica non stravolga il provvedimento di legge; pertanto, sollecita le Commissioni riunite ad approvarla.

MAROLI, *Relatore per la XIII Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto: certo, non ho inteso

approfondire la modifica introdotta dal Senato, nel qual caso avrei dovuto convenire sul fatto che obiettivamente essa non ha una giustificazione tecnica. Ma forse è giusto che il Senato... sia più sensibile ai problemi degli anziani! In considerazione di ciò, accettiamo la modifica apportata dal Senato che, ad un esame rigoroso, si sarebbe dovuta respingere.

PRESIDENTE. I primi 25 articoli non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni permanenti riunite IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1980

dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1982 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1982. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Le Commissioni permanenti riunite II e XI del Senato lo hanno così modificato:

ART. 26.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che

maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della

VIII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1980

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo delle Commissioni permanenti riunite II e XI del Senato.

(È approvato).

I rimanenti articoli non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge CATTANEI ed altri:
« Riforma del sistema previdenziale forense » *(Approvata dalle Commissioni perma-*

nenti riunite IV e XIII della Camera e modificata dalle Commissioni permanenti riunite II e XI del Senato) (117-B).

Presenti e votanti . . .	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli . . .	47
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione:

Bottari Angela, Carta, Casini, De Cinque, Dell'Andro, De Cataldo, Fiori Publio, Fontana Elio, Fabbri Seroni Adriana, Fracchia, Felisetti, Garavaglia Maria Pia, Gullotti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Pennacchini, Pucci, Ricci, Sabbatini, Speranza, Salvatore Ersilia e Violante.

Per la XIII Commissione:

Bianchi Fortunato, Castelli Migali Anna Maria, Cresco, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Francese Angela, Galli Maria Luisa, Garocchio, Gianni, Ichino, Maroli, Migliorini, Napoletano, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Salvatore, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO